

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	908		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	908		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
BRANDI: Acquisto di case da parte dell'Incis con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni (3981)	908		
PRESIDENTE	908, 909, 910, 911		
CARRA, <i>Relatore</i>	908, 910		
CIANCA	909		
COTTONE	910		
GUARIENTO	909		
TERRANOVA CORRADO	909		
TODROS	908, 909		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
RIPAMONTI ed altri: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 (3928)	911		
PRESIDENTE	911, 923, 925		
BARONI	924		
DEGAN, <i>Relatore</i>	911, 923, 925		
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	925		
TODROS	911, 924, 925		
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3669-B)	911
		PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i>	911, 918
		ACHILLI	912, 918
		BARONI	912
		MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	912
		TERRANOVA CORRADO	917
		TODROS	912
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Pornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775)	918
		PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i>	918, 920, 923
		ACHILLI	922
		BUSETTO	922
		CARRA	922
		COTTONE	922
		CURTI IVANO	922
		MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	920
		SANTI	923
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	925

La seduta comincia alle 9,40.

ABATE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bottari, Buzzetti e Ripamonti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, i deputati Fasoli e Santi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Brandi: Acquisto di case da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni (3981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3981, d'iniziativa del deputato Brandi, concernente: « Acquisto di case da parte dell'Incis con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ».

Non è ancora pervenuto il parere della VI Commissione, ma i termini sono scaduti e, pertanto, possiamo dare inizio alla discussione.

Il Relatore, onorevole Carra, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, *Relatore*. Debbo innanzitutto ringraziare l'onorevole Presidente per avermi sostituito, nella seduta precedente, allorché questa proposta di legge venne esaminata in sede referente.

Il consenso unanime della Commissione alla richiesta di assegnazione in sede legislativa mi induce a ritenere che sostanzialmente tutti gli onorevoli commissari siano d'accordo sulla proposta di legge.

Essa si fonda sulla necessità per l'« Incis » di provvedere con una certa urgenza alla utilizzazione delle disponibilità che si vanno accumulando nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti in seguito all'alienazione degli alloggi di proprietà dell'« Incis », resa possibile dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e dalla legge n. 231 del 27 aprile 1962. Questo conto cor-

rente, al tasso di interesse del 2,50 per cento, al 30 giugno del corrente anno presentava un saldo attivo di 11 miliardi di lire, già impegnati per costruzioni appaltate, cui sono da aggiungere 5 miliardi di lire che superano questo impegno e 12 miliardi ricavati dalla vendita di negozi facenti parte delle proprietà immobiliari dell'Istituto.

Allo stato attuale, l'« Incis » non è in grado, se non in misura ridottissima, di soddisfare tutte le innumerevoli richieste di alloggi da parte dei dipendenti statali. Pertanto, se si potessero utilizzare le somme di cui abbiamo parlato per l'acquisto di case già costruite, si avrebbe la possibilità di assegnare immediatamente degli alloggi, abbreviando così notevolmente i tempi di consegna, dato che per la costruzione occorrono circa tre-quattro anni. Inoltre queste somme sarebbero utilizzate con un reddito superiore, poiché attualmente sono bloccate al 2,50 per cento di interesse, con una perdita non indifferente di valore patrimoniale.

Per tutte queste ragioni, richiamandomi all'articolo 346, n. 3, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 — che prevede al quarto comma la costruzione e, eccezionalmente, l'acquisto o il rilievo di case realizzate da altri enti — e riferendo soprattutto questa possibilità all'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, in base al quale la facoltà è estesa all'acquisto di case realizzate da privati, previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal Ministero delle finanze (oggi dal Ministero del tesoro) — ritengo che la proposta di legge possa essere accolta in linea di principio, anche in quanto mi sembra che le garanzie a cui l'acquisto è subordinato — cioè l'eccezionalità, stabilita dal testo unico, e l'autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta, secondo il regio decreto-legge n. 1913 — siano sufficienti.

A mio avviso, però, la proposta di legge andrebbe integrata — e in tal senso presenterò un emendamento — nel senso di consentire all'« Incis » la costituzione di un proprio demanio di aree, mediante l'utilizzazione di parte delle somme disponibili.

TODROS. Vorrei chiedere all'onorevole relatore il motivo del ritardo dell'impiego dei fondi a disposizione dell'« Incis ».

CARRA, *Relatore*. Ho detto prima che 11 miliardi risultano utilizzati per costruzioni già appaltate, mentre 5 miliardi rappresentano le somme accumulate nel giro di un anno. Con la vendita dei negozi si prevede di rea-

lizzare 12 miliardi di lire, per cui si presume che entro l'anno la somma non utilizzata arrivi a 17 miliardi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CIANCA. Debbo esprimere un certo stupore per una proposta di legge di questo genere che viene presentata nel momento in cui si parla, da più parti, della necessità di stimolare gli enti pubblici ad attuare un programma di costruzione di alloggi popolari.

Uno dei maggiori di questi enti, che avrebbe a disposizione circa 5 miliardi, come ci ha comunicato il relatore, che potrebbero essere impiegati nella esecuzione di vasti programmi di costruzione di alloggi, dovrebbe ripiegare, come propone l'onorevole Brandi, nell'acquisto di case già costruite.

A me pare che questo provvedimento al nostro esame si muove in direzione opposta a quella che noi volevamo far percorrere agli enti pubblici. L'« Incis » ha facoltà, secondo le disposizioni vigenti, di acquistare degli alloggi: ebbene, si avvalga di questa facoltà secondo le disposizioni in vigore. A me sembra invece un controsenso che venga addirittura modificata una disposizione che tassativamente fa obbligo all'« Incis » di alienare il patrimonio per realizzare nuove costruzioni.

Perché noi siamo contrari all'acquisto di case già costruite? Prima di tutto perché, attraverso le nuove costruzioni, si può incrementare l'occupazione operaia, e questo è un elemento molto importante. Inoltre, a mio avviso, gli enti pubblici potrebbero, anzi dovrebbero, programmare i loro interventi nell'edilizia popolare, non a carattere sporadico, ma inserendosi attivamente in una pianificazione urbanistica. Quando destiniamo i fondi ora disponibili da parte dell'« Incis » per l'acquisto di case già costruite, noi compiamo un atto contrario agli sforzi che vogliamo mettere in atto per creare le condizioni di una ripresa edilizia su basi nuove. Con l'acquisto di case già costruite si dà soltanto un vantaggio a quegli imprenditori i quali, non riuscendo a vendere le loro case, risolverebbero i loro problemi speculativi mediante il pubblico denaro. Non vi sarebbe neanche la possibilità di un reimpiego del denaro in nuove costruzioni perché gli imprenditori, una volta vendute le case che avevano costituito per loro motivo di preoccupazione per la difficoltà della vendita, difficilmente impiegheranno il denaro in nuove costruzioni. Inoltre, mediante l'acquisto di case già costruite l'ente pubblico si adat-

terebbe alle scelte fatte dai privati e non potrebbe intervenire efficacemente per una sana ripresa dell'attività edilizia.

Siamo assolutamente contrari all'acquisto di case già costruite. Questa proposta di legge rappresenta una dichiarazione di fallimento di tutta la politica dell'« Incis ». Inoltre, approvare questa proposta di legge significherebbe offrire una linea di minor resistenza alle deficienze dell'« Incis » nella realizzazione dei suoi programmi e superare nel modo peggiore le difficoltà in cui si dibatte l'ente, il quale avendo a disposizione certe somme ed avendo moltissime richieste di alloggi a carattere popolare, acquisterebbe gli alloggi sul mercato anziché realizzare una propria politica costruttiva.

Inoltre in tal modo finiremmo per dare un premio a quei costruttori che, attraverso i loro orientamenti di carattere speculativo, hanno creato l'attuale crisi edilizia e che, nonostante si parli continuamente di abitazioni invendute, non accennano a diminuire i prezzi: anzi si assiste in questi ultimi tempi ad un leggero aumento dei prezzi degli alloggi e delle aree.

E per queste ragioni che ci vediamo costretti a respingere questa proposta di legge. L'« Incis » non ha mai fatto ricorso, se non saltuariamente, a questa facoltà di acquistare abitazioni già costruite, consentita dalle leggi in vigore. Ora, se approvassimo la proposta al nostro esame, l'ente potrebbe farvi continuamente ricorso, trovando facilmente delle giustificazioni plausibili, che sarebbero però in contrasto con il ruolo particolare che l'« Incis » dovrebbe sostenere nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Per queste ragioni preannuncio che la mia parte politica si riserva di richiedere la rimessione all'Assemblea della proposta di legge, qualora la maggioranza volesse insistere per la sua approvazione.

GUARIENTO. Inoltre va osservato che questi fondi sarebbero inevitabilmente destinati all'acquisto di abitazioni in quei centri dove c'è abbondanza di abitazioni invendute e non ad interventi in quei centri dove sussiste una maggiore necessità di alloggi.

TERRANOVA CORRADO. Mi duole di non essere d'accordo con l'onorevole Cianca, pur condividendo alcune sue osservazioni. A mio giudizio, non si può non tener conto della nobile finalità che la proposta di legge si propone, cioè quella di venire incontro alle esigenze di moltissimi impiegati statali che desiderano un alloggio a prezzi modesti.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla proposta di legge, con la quale, appunto per soddisfare tali urgenti richieste, si autorizza, in via eccezionale, la utilizzazione dei fondi disponibili dell'« Incis » per l'acquisto di fabbricati; autorizzazione prevista del resto, dalle leggi in vigore. Proprio per mettere lo « Incis » in condizione di mettere in cantiere molte costruzioni ho già presentato un mio emendamento tendente ad autorizzare l'Istituto a costituire un proprio demanio di aree, in ciò concordando perfettamente col relatore.

COTTONE. L'onorevole Cianca ha preannunciato l'intenzione del gruppo comunista di presentare una richiesta di rimessione all'assemblea della proposta di legge. Prima di esprimere le mie considerazioni, che, altrimenti, sarebbero del tutto oziose, vorrei chiedere all'onorevole Cianca di precisare meglio il suo pensiero.

PRESIDENTE. L'onorevole Cianca ha preannunciato la intenzione di chiedere la rimessione all'assemblea della proposta di legge, ma non è stata ancora presentata formalmente la richiesta.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto della questione. Allo stato, l'« Incis » ha già la facoltà di acquistare case realizzate da enti, e non so se l'istituto abbia sinora fatto uso di questa facoltà. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Brandi, in pratica, modifica le disposizioni relative all'utilizzo delle somme ricavate in seguito all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, estendendo la facoltà all'acquisto di case costruite anche da privati. Allo stato attuale, le somme ricavate per la cessione delle case a riscatto non possono venire utilizzate — a mio avviso illogicamente — per l'acquisto di aree edificabili.

Questo secondo me, è lesivo delle possibilità di sviluppo dei programmi di costruzione dell'« Incis » e, almeno sotto questo aspetto, ritengo che la Commissione farebbe bene ad esaminare il provvedimento.

In questo senso penso che una discussione sul provvedimento potrebbe portare ad una intesa tra gli onorevoli Commissari, in modo da dare all'articolo unico della proposta di legge una formulazione che favorisca la possibilità di realizzare nuove disponibilità di alloggi.

Pregherei pertanto l'onorevole Cianca di non presentare la richiesta di rimessione all'assemblea della proposta di legge, anche in considerazione del fatto che la Commissione

aveva chiesto all'unanimità l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento. Contemporaneamente propongo il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

TODROS. Comprendiamo la sua preoccupazione onorevole Presidente, e sentiamo anzitutto il dovere di scusarci con gli onorevoli colleghi della Commissione per non aver fatto presenti la settimana scorsa, quando fu richiesta l'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge, le nostre perplessità.

Ritengo comunque che la questione affrontata dal provvedimento al nostro esame rivesta una particolare gravità, dato che si inserisce in un più ampio contesto: mi riferisco in particolare al decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 — noi allora manifestammo il nostro contrasto per l'utilizzo di una parte dei fondi stanziati per l'acquisto di case già fabbricate — e alle voci che corrono, anche se non sono ancora avallate da dichiarazioni ufficiali, circa la intenzione della « Gescal » di accelerare la realizzazione dei suoi programmi attraverso l'acquisto di costruzioni presso i privati, anziché attraverso l'intensificazione delle costruzioni.

Per questi motivi la proposta di legge acquista una gravità eccezionale per cui il nostro gruppo può anche accettare il rinvio del seguito della discussione qualora si possa trovare la possibilità di modificare la proposta di legge per ampliare la possibilità dell'acquisto di aree edificabili da parte dell'« Incis ». Se, invece, la sostanza del provvedimento dovesse rimanere inalterata, saremmo costretti a chiederne la rimessione all'assemblea.

CARRA, *Relatore*. È logico che, da parte dell'opposizione vi sia la preoccupazione di vedere in questa proposta di legge l'inizio di una serie di provvedimenti che possano arrivare a trasformare tutta la dinamica degli interventi nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Visto che le preoccupazioni dell'opposizione sono tali da contrastare il provvedimento fino al punto da rendere difficile l'approvazione definitiva del testo proposto, il relatore è d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Presidente di un rinvio del seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta, con la speranza che l'emendamento da lui preannunciato possa essere accolto dall'intera Commissione, dichiarando inoltre di non ritirare il parere favorevole già espresso sulla proposta di legge stessa.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio ad altra seduta del seguito della discussione della proposta di legge.

(È approvata).

Il seguito della discussione della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ripamonti ed altri: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 (3928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 » (3928).

Il parere della VI Commissione non è pervenuto mentre i termini sono scaduti.

Il relatore, onorevole Degan, ha facoltà di svolgere la relazione.

DEGAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire, molto brevemente, che questa proposta tende a riparare ad un errore contenuto nel provvedimento di conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti a favore della città di Agrigento.

L'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749, dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di acquistare, a totale carico dello Stato le aree comprese nel piano di zona della città di Agrigento, al fine di costruire su queste aree gli alloggi, nella quantità prevista dalla legge, per coloro che hanno subito danni a seguito degli eventi franosi. Al terzo comma dell'articolo 5, per altro, non viene detto come debba essere calcolata l'indennità di espropriazione, stabilendosi solo che, in aggiunta all'indennizzo, è corrisposto un interesse annuo del due per cento sulla somma dovuta e per il periodo intercorrente tra la data di approvazione dei piani di zona e quella di esproprio. La proposta di legge al nostro esame intende modificare queste norme facendo riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 modificativa della legge 18 aprile 1962, n. 167. Infatti il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 904 stabilisce che l'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. D'altra parte, siccome non si tratta della costituzione di un

demanio potenziale di aree, che verrà utilizzato nel tempo, ma solo di una acquisizione immediata di aree per l'esecuzione di opere pubbliche già finanziate, non sembra opportuno fare riferimento all'intero articolo 1 della legge n. 904. Mi chiedo se, invece di fare riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, non potremo fare riferimento addirittura alla legge n. 2892 del 1865, per evitare di fare un doppio rinvio. Sarebbe, tutto sommato, più semplice ai fini dell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Noi abbiamo una sola preoccupazione. Comprendiamo lo scopo dell'emendamento che l'onorevole Relatore ha preannunciato e che tende ad una maggiore precisione ed a colmare lacune del provvedimento che si intende modificare. La nostra preoccupazione consiste nel fatto che nel corso dell'indagine conoscitiva che stiamo conducendo sullo stato di applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, è risultato che la legge n. 904 si è dimostrata per certi aspetti negativa. Pertanto non so se sia il caso di richiamarsi alla citata legge senza l'aggiunta di quel secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 167, che è scomparso nella legge n. 904, e che stabiliva che nella determinazione della misura dell'indennità di espropriazione non si tiene conto dei maggiori valori determinati dai piani urbanistici.

In tal senso ci ripromettiamo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Sospendiamo per ora l'esame di questo provvedimento per riprenderlo al termine della discussione degli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3669-B recante: « Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 giugno 1967 e modificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 25 luglio 1967.

Sulle modifiche apportate dal Senato, in assenza del relatore onorevole Ripamonti, riferirò io stesso.

La VII Commissione del Senato ha ritenuto di apportare al disegno di legge alcune modifiche che riguardano gli articoli 5, 6, 7,

8, 10, 15 e 16. Soltanto per l'articolo 10 si tratta di modifiche di un certo rilievo; tutte le altre sono di carattere formale. All'articolo 5, al terzo comma, è stata aggiunta la parola « avvenga ». Allo stesso articolo 5, nell'ultimo comma è stata introdotta una alternativa, nel senso che le modifiche di cui ai precedenti commi possono essere comunicate, invece che soltanto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, anche al Ministero dei lavori pubblici.

All'articolo 6 è stata tolta la parola « generale » dopo « piano regolatore »: anche questa è una modifica che può essere accettata nel senso di far riferimento ad ogni tipo di piano regolatore.

All'articolo 7 e all'articolo 16 vi è la medesima correzione, cioè è stata tolta, dopo le parole « piano regolatore », la parola « generale ».

All'articolo 8 il comma che inizia con le parole « Sono fatte salve » è stato diviso in due commi.

All'articolo 10 vi è un emendamento sul quale al Senato si è molto discusso. A proposito del rilascio della licenza edilizia noi avevamo introdotto il principio del silenzio-rifiuto. Invece il Senato ha modificato tale comma nel modo seguente: « Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto ». È un emendamento irrilevante anche se, in un primo tempo, sembrava che, su questo punto, vi fossero notevoli dissensi fra i colleghi del Senato.

Altra modifica infine di carattere formale è quella introdotta al primo comma dell'articolo 15 e all'articolo 16.

A questo punto dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte ma credo che vi sia ben poco da dire.

TODROS. Noi abbiamo solo da fare qualche rilievo di poco conto. Gli emendamenti agli articoli 6 e 7 sono abbastanza logici e potrebbero andar bene. Dove, invece, troviamo un peggioramento sostanziale della legge è nell'articolo 10 e vorremmo che ciò rimanesse a verbale in considerazione dello spirito con cui questo articolo era stato introdotto.

Credo che i colleghi siano d'accordo nel rilevare che il Senato non ha modificato il contenuto dell'articolo approvato dalla Camera, ma ha solo aggiunto qualcosa di pleonastico, dato che il privato ha sempre il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. Infatti, se l'interpretazione non fosse questa, la legge peggiorerebbe notevolmente e credo che ciò non era nelle intenzioni dei colleghi senatori.

BARONI. Anche io vorrei fare una precisazione in ordine alle obiezioni sollevate dal collega Todros.

Mi pare che l'emendamento all'articolo 10, approvato dal Senato, non possa non interpretarsi se non nel senso di una diversa formulazione della norma ma con lo stesso contenuto sostanziale che noi avevamo dato ad essa. In questo senso noi accogliamo l'emendamento approvato dal Senato.

ACHILLI. Anche a me preme far rilevare una giusta interpretazione della modifica introdotta all'articolo 10 e, cioè, nel non vedere in questo emendamento alcuna modifica ai principi generali vigenti, accettandolo come una modificazione non necessaria del testo dell'articolo da noi formulato.

PRESIDENTE. Convengo perfettamente con quanto è stato rilevato dagli onorevoli Todros, Baroni e Achilli circa il significato della modifica introdotta all'articolo 10. Se tale modifica non avesse il significato e la portata della volontà espressa a suo tempo da questa Commissione, non avrebbe ragione d'essere in quanto conferma norme già in vigore.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Nella discussione avvenuta al Senato il relatore ebbe a precisare lo stesso concetto nei riguardi di questa questione; considerava, cioè l'emendamento all'articolo 10 una esplicitazione di quanto già implicato nel testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei comuni.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione può essere disposta l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 gior-

ni dalla presentazione del piano da parte dei comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) l'osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

« Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici.

« Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotta le sue determinazioni entro 90 giorni ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il secondo comma dell'articolo 5:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni avvenga con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le

determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei comuni ».

Pongo in votazione il secondo comma nel testo emendato dal Senato.

(*E approvato*).

La VII Commissione del Senato ha così modificato l'ultimo comma dell'articolo 5:

« Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni ».

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 nel testo emendato dal Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore generale, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro dei lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscalte con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il primo comma dell'articolo 6:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro dei lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

L'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscono violazioni delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno.

Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro dei lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidal-

mente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'Albo pretorio del comune ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il primo comma dell'articolo 7:

« Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 nel testo emendato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal comune previo nulla osta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, nonché la competente soprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione

conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per lo adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima della entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni

per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il comma che inizia con le parole « Sono fatte salve » suddividendolo nei due seguenti commi:

« Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso ».

Pongo in votazione questo comma nel testo approvato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10

L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, la licenza si intende non accordata.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il comma che comincia con le parole « Scaduto tale termine »:

« Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto ».

Pongo in votazione il comma suddetto nel testo approvato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-ter:

« Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve integrare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

È fatto obbligo al comune di segnalare alla Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.

Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di 3 anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione del comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa ».

La VII Commissione del Senato ne ha così modificato il primo comma:

« Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata

in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 15 nel testo approvato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-quater:

« I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore generale e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale ».

La VII Commissione del Senato ne ha così modificato il primo comma:

« I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 ».

TERRANOVA CORRADO. Onorevole Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, prima della approvazione del presente disegno di legge da parte di questa Commissione, sentii il bisogno di esprimere il mio giudizio complessivo sul testo pure emendato; giudizio che fu per molti aspetti positivo e per altri, assai importanti, decisamente negativo, come ebbi, del resto, modo di dimo-

strare attraverso i miei interventi e i miei emendamenti molti dei quali non furono accolti dalla Commissione.

In quell'occasione mi confortò la speranza che il Senato avrebbe opportunamente emendato il testo da noi approvato e in tale senso espressi il mio voto favorevole, preoccupato altresì che il mio voto potesse essere decisivo, come sembrava, ai fini della approvazione del disegno di legge.

Oggi purtroppo abbiamo constatato che il Senato non ha apportato alcuna modifica se non di carattere meramente formale, in ciò avendo decisamente contribuito la necessità, manifestata dal Ministro Mancini, di approvare il disegno di legge prima della tregua estiva e cioè entro oggi: con che il Ministro dei lavori pubblici può essere soddisfatto. Non così io, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, specie per ciò che riguarda alcune norme contenute agli articoli 8, 10 e soprattutto all'articolo 17. Vivamente e responsabilmente preoccupato di ciò, non ritengo, in coscienza, di dare il mio voto favorevole e pertanto mi asterrò dalla votazione.

ACHILLI. Vorrei raccomandare al Ministro dei lavori pubblici e al Presidente della Commissione, che si dia corso il più presto possibile alla discussione del disegno di legge relativo alla nuova legge urbanistica. Lo stesso Ministro già ebbe a dichiarare che l'approvazione dell'odierno disegno di legge non significava affatto l'accantonamento della nuova legge. Rimane valido quindi, l'impegno assunto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santi ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3773, d'iniziativa dei deputati Santi,

Buzzi, Landi e Negrari concernente: « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella Tirrenica ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole, subordinandolo all'accoglimento da parte della nostra Commissione della seguente formulazione degli articoli 2 e 3:

ART. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà concesso alla Società concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verrà liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.

Per la concessione del contributo, fino ad un importo in valore attuale pari alle disponibilità esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sarà provveduto con le disponibilità medesime

Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722 milioni 500 mila nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.

Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:

	<i>milioni</i>
1967	L. 120
1968	» 842,5
1969	» 1.709,5
dal 1970 al 1996	» 2.345,3
1997	» 2.225,3
1998	» 1.502,8
1999	» 635,8

ART. 3.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo

n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Ripamonti, che mi ha comunicato di non potere intervenire alla seduta odierna.

In data 22 settembre 1958 venne stipulata una convenzione tra l'« Anas » e la Società per azioni Autocamionale della Cisa, con sede in Milano — la società è a prevalente capitale pubblico e tale partecipazione di enti pubblici non può mai essere ridotta al di sotto della maggioranza assoluta — per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autocamionabile Fornovo-Pontremoli. Detta convenzione venne approvata e resa esecutiva con decreto del Ministero dei lavori pubblici, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, del 18 marzo 1960. In virtù dell'atto citato, la società per azioni « Autocamionale della Cisa » si impegnava a costruire l'opera, con una spesa di lire 14.300.000.000, sulla quale era previsto un contributo dello Stato del 32,90 per cento in base alla legge 21 maggio 1955, n. 463, contributo da erogarsi in capitale su stati di avanzamento dei lavori corredati della documentazione di rito. Tale contributo ad opera compiuta avrebbe dovuto ammontare, tenuto conto dei ribassi d'asta, a circa lire 4.590.000.000.

In virtù della cennata convenzione venne iniziata la costruzione della autostrada e al momento presente sono state realizzate opere per oltre 5 miliardi, comprese le spese generali e di espropriazione.

Lo Stato ha peraltro versato alla società concessionaria contributi per un importo di lire 465.476.000, corrispondenti ad una spesa pari a circa lire 1.400.000.000.

La differenza tra il contributo dello Stato già introitato ed i mezzi finanziari impiegati nelle opere è stata reperita dalla società in parte con l'investimento del capitale sociale e per il resto con l'assunzione di mutui ipotecari con la Cassa di Risparmio delle provincie lombarde.

Iniziate le opere sul versante parmense si constatò, per altro, che i terreni attraversati e da attraversare avevano caratteristiche geologiche molto difficili per cui si rendevano necessari costosi lavori di sistemazione e consolidamento nonché manufatti di notevole mole.

L'evidenza delle cose convinse il Consiglio di amministrazione della società concessionaria e i suoi tecnici sulla necessità di rivedere radicalmente il progetto sia per adeguare l'opera alle accertate esigenze di ordine geologico e geotecnico del tracciato, sia per renderlo aderente all'aumentato costo delle opere stesse influenzato, anche per il decorrere del tempo, dalla lievitazione dei prezzi.

Nel contempo, l'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729, che affrontava in modo più organico e completo il problema delle nuove autostrade, suggerì di impostare l'autocamionale della Cisa su basi più razionali e moderne. Risultava, infatti, del tutto incomprendibile un tronco autostradale di soli 52 chilometri e 500 metri tra Fornovo e Pontremoli senza il naturale collegamento, a nord, con l'Autostrada del Sole e, a sud, con la costa tirrenica. La soluzione del problema trovò determinante incoraggiamento in occasione del convegno nazionale sull'autocamionale della Cisa, svoltosi a Roma il 20 maggio 1965, quando il Ministro per il Bilancio, onorevole Giovanni Pieraccini avanzò la proposta di dare all'autostrada in oggetto un assetto più aderente al sistema autostradale italiano ed europeo in modo da consentire uno sbocco alle due strozzature di Pontremoli e di Fornovo mediante un prolungamento dell'autostrada medesima, da un lato verso La Spezia e dall'altro verso Parma.

Con siffatte varianti l'autostrada avrebbe assunto una funzione di raccordo di notevole importanza verso due grandi direttrici e, cioè, da una parte verso Torino, Milano e la Valle d'Aosta e, dall'altra, verso il Brennero, la Germania e l'Europa centrale.

A questo punto sorsero nuove difficoltà. Per il prolungamento della concessione da Pontremoli a Santo Stefano di Magra, e da Fornovo all'Autostrada del Sole, sarebbe stato sufficiente un decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della più volte citata legge n. 729, ma non si sarebbe potuto disporre dei mezzi necessari per far fronte al maggior costo dell'opera da Fornovo a Pontremoli senza un particolare provvedimento di legge. D'altra parte, l'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, consentiva agli enti concessionari di costruzione ed esercizio di autostrade, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, le cui opere non fossero state iniziate alla data di entrata in vigore della legge n. 729, di poter beneficiare delle disposizioni più favorevoli introdotte dalla legge n. 463. Verificandosi tale caso vi era la possibilità di risolvere la prima

concessione per sostituirla con una nuova più aderente alla realtà. Di qui la proposta di legge dell'onorevole Santi ed altri, introdotta dapprima col n. 3349 e, successivamente rinnovata, per ragioni di tecnica finanziaria, con quella n. 3775 al nostro esame.

Il nuovo preventivo di costo per l'intero tracciato dell'Autocamionale Cisa, da Santo Stefano di Magra all'Autostrada del Sole, ammonta a 93 miliardi e 500 milioni, ridotti per prevedibili ribassi d'asta calcolati nella misura prudenziale del 14 per cento, a circa 80 miliardi. La spesa complessiva finanziata con un contributo trentennale dello Stato pari al 2,89 per cento — premesso che un miliardo e mezzo di spesa va detratto in quanto corrispondente alla quota di spesa già assistita dal contributo di lire 465.476.000 già erogata alla società concessionaria in base alla legge 21 maggio 1955, n. 463 — risulta di lire 92 miliardi da impegnare nel seguente modo:

nel 1967: 15 miliardi;
nel 1968: 25 miliardi;
nel 1969: 30 miliardi;
nel 1970: 22 miliardi.

Per il 1967 lo Stato dovrà disporre di una annualità integrativa di 120 milioni di lire. Tale somma è stata reperita fra le disponibilità per l'applicazione della nuova legge sull'edilizia scolastica, in quanto non dovendosi corrispondere gli interessi sui mutui che si dovevano contrarre nel 1967, le somme relative sono rimaste a disposizione del Parlamento. Quindi sul capitolo n. 4363 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si è potuto reperire lo stanziamento di 120 milioni di lire, che, unitamente alla somma di lire 313.500.000, ricavata dallo assorbimento del contributo residuo in capitale di circa 4 miliardi e 100 milioni, disposto con la più volte richiamata legge n. 463, permette di finanziare i 15 miliardi di lavori previsti. Le annualità saliranno a lire 842.500.000 nel 1968; a lire 1.709.500.000 nel 1969; a lire 2.345.300.000 per gli anni che vanno dal 1970 al 1996, per decrescere a lire 2.225.300.000 nel 1997; a lire 1.502.800.000 nel 1998 e, infine, ad una annualità di lire 635.800.000 nel 1999.

Questo, praticamente, il quadro completo del programma di attuazione dell'autostrada della Cisa dall'Autostrada del Sole alla costa tirrenica.

Se gli onorevoli colleghi lo desiderano posso mettere a loro disposizione dei dati tecnici più completi, quali risultano da una re-

lazione rimessami dalla società, ma ritengo che questi dati tecnici così particolareggiati non siano che di scarso interesse per la maggioranza della Commissione. Comunque essi sono a disposizione di chiunque lo desideri, così come lo statuto sociale della società e la convenzione da essa a suo tempo stipulata con l'« Anas ».

Ho già avuto occasione nella seduta in sede referente nel corso della quale fu richiesta l'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge, di affermare che questa autostrada riveste una vitale importanza, soprattutto per il traffico mercantile che dalle sponde tirreniche confluisce nella valle padana e, da qui, verso l'Europa centrale e orientale. Per queste ragioni ritengo che la proposta di legge sia meritevole di approvazione e in questo senso rivolgo un appello alla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ella, onorevole Presidente, ha svolto una relazione talmente esauriente e precisa che non resta alcunché da aggiungere, se non che il Governo si dichiara favorevole all'approvazione di questa proposta di legge che risolve un problema di vitale importanza per la viabilità e il traffico di alcune regioni italiane.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura, avvertendo che lo porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata all'« Autocamionale della Cisa, Società per azioni », con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.

Alla stessa Società saranno concessi la costruzione e l'esercizio del tratto Fornovo-via Emilia-Autostrada del Sole e del tratto Pontremoli-Santo Stefano di Magra-autostrada Sestri Levante-Livorno.

L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonché la nuova concessione dei tratti di prolungamento, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la nuova concessione, che verrà accordata in forza dell'articolo 2 della richiamata legge n. 729.

La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto interministeriale 18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli, viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova convenzione.

Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà corrisposto alla Società concessionaria su tutte le opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1, e verrà liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Per il pagamento del contributo stesso sono iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1967	L.	683.000.000
Esercizio 1968	»	1.366.000.000
Esercizio 1969	»	2.049.000.000
Esercizio dal 1970 al 1996	»	2.701.500.000
Esercizio 1997	»	2.018.500.000
Esercizio 1998	»	1.335.500.000
Esercizio 1999	»	652.500.000

Come ho già detto, la Commissione bilancio, in sede di parere, ha proposto la sostituzione dell'intero articolo con il seguente:

ART. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà concesso alla Società concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verrà liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.

Per la concessione del contributo, fino ad un importo in valore attuale pari alle dispo-

nibilità esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sarà provveduto con le disponibilità medesime.

Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722 milioni 500 mila nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.

Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:

	Millioni
1967	L. 120
1968	» 842,5
1969	» 1.709,5
dal 1970 al 1996	» 2.345,3
1997	» 2.225,3
1998	» 1.502,8
1999	» 635,8

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione bilancio, che il Presidente, nella sua qualità di Relatore, fa proprio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Alla copertura della spesa prevista al secondo comma dell'articolo 2 relativamente agli esercizi 1967, 1968 e 1969, si provvede con le somme iscritte al capitolo 853 del conto residuo del bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio 1966.

La Commissione bilancio ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 3.

All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione bilancio, che, nella qualità di Relatore, faccio mio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

ART. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge si richiamano le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 729, in quanto non contrastanti.

BUSETTO. Gli onorevoli colleghi conoscono la posizione del gruppo comunista circa questi faraonici programmi autostradali che diversi Governi — centristi e di centrosinistra — hanno approntato. La realtà ha dimostrato che tutte le premesse sulle quali questi programmi nel loro complesso si fondavano erano errate mentre il dibattito politico sui grandi temi della programmazione democratica ancora una volta ha confermato la necessità di una revisione profonda circa i criteri di priorità degli investimenti pubblici e il controllo degli investimenti privati.

Il nostro gruppo, se dovesse attenersi strettamente a tutto ciò che abbiamo fino ad ora sostenuto e alle argomentazioni avanzate, dovrebbe votare contro questa proposta di legge. Ma, dopo avere attentamente valutato le considerazioni contenute nella relazione che accompagna la proposta di legge e le informazioni fornite dall'onorevole Presidente nella sua qualità di Relatore, siamo indotti ad astenerci dalla votazione, perché ci è parso di comprendere che questa autostrada nasce da esigenze che persistevano alla stessa programmazione autostradale di cui alla legge n. 729 ed ha una notevole importanza per quanto attiene all'economia ligure, parmense e emiliana.

Vorremmo però cogliere quest'occasione per invitare l'onorevole Presidente a volere dedicare prossimamente, se possibile, una parte dei lavori della Commissione — che tanta sensibilità e tanta attenzione sta dedicando, e giustamente, ai temi della pianificazione urbanistica e della sicurezza e della difesa del suolo — anche all'esame dei problemi della viabilità, e delle relative infrastrutture, del nord, centro e sud d'Italia, che non possono essere divisibili ai fini della pianificazione territoriale e, soprattutto, sono di estrema importanza per quanto attiene alle grandi questioni della programmazione economica e non possono che essere al centro dell'attenzione di chi veramente vuole un ordinato sviluppo dell'economia nazionale.

CURTI IVANO. Sono favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, che risolverà un problema di notevolissima importanza ai fini del collegamento delle coste tirreniche con il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia. Infatti per l'altezza dei valichi appenninici, compreso quello della Cisa — che pure è il più basso — l'unico collegamento economicamente valido tra il centro Italia e l'Emilia — e quindi con le regioni a nord dell'Emilia, la Lombardia e il Veneto — è allo stato attuale rappresentato dall'autostrada del Sole; ma ciò significa la necessità, in alcuni casi, di una percorrenza costosa, perché assai più lunga.

Noi, quindi, voteremo a favore della proposta di legge, ma rimane in noi il rammarico che sia stata esclusa, al momento della predisposizione del programma autostradale, l'autostrada della Cisa tra quelle da realizzare, data l'importanza dell'autostrada stessa. Capisco come si sia potuti partire da una valutazione errata dei costi, determinata anche dal fatto che la situazione geologica comporta profonde modifiche alle strutture, ma, ora che siamo arrivati finalmente a conoscere il costo reale dell'opera, ci auguriamo che questo provvedimento costituisca una definitiva sanatoria e che in futuro non si abbiano più a commettere gli errori che abbiamo dovuto lamentare in questa occasione.

Nel senso sopra indicato, mentre annunciamo il nostro voto favorevole, rivolgiamo una pressante raccomandazione al Governo.

COTTONE. Noi riteniamo giuste e valide le considerazioni esposte dall'onorevole Presidente, per illustrare la proposta dell'onorevole Santi ed altri e voteremo, pertanto, a favore del provvedimento.

CARRA. Vorrei sottolineare, a nome del gruppo democristiano, il valore di questo disegno di legge nei riguardi del coordinamento con la rete autostradale italiana e in relazione alla possibilità di sviluppo che si garantirà alla costa tirrenica. Non si tratta, infatti, di un provvedimento che interessa soltanto una economia locale ma di un'opera che consente l'utilizzazione più completa di tutta la rete delle autostrade anche attraverso un collegamento efficace, sul piano economico, tra il centro e il sud d'Italia.

Queste ragioni mi sembra opportuno dover sottolineare nel dare conferma del nostro voto favorevole sulla proposta di legge.

ACHILLI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista tenuto conto che le ragioni addotte dal relatore e dai colleghi intervenuti nella discussione sono sufficientemente valide

per essere accolte. Il nostro voto favorevole rappresenta anche un riconoscimento della tempestività e della premura con cui il compagno Santi è intervenuto in questa delicata materia. La relazione di quest'opera infatti contribuirà a risolvere delicati problemi di viabilità interregionale. Anche recentemente, in sedi diverse, si è fatta notare l'importanza del collegamento Autostrada del Sole-zona tirrenica a sud di Genova, che rappresentano un elemento chiave anche in vista del decongestionamento del porto di Genova.

A questo punto, dopo aver indicate le ragioni del nostro voto favorevole, è necessario introdurre un motivo di riflessione sulla politica generale autostradale del nostro paese. L'Italia, come risulta da recenti statistiche, è oggi al terzo posto fra le nazioni del mondo come sviluppo della rete autostradale e perciò bisogna ben riflettere in vista di eventuali nuovi programmi. Credo che sia possibile, oggi, sulla base delle realizzazioni già attuate, verificare tutte le nuove proposte affinché le richieste indiscriminate di autostrade, da parte di enti locali e regionali, non comportino notevoli spese statali e non incrementino tutta una serie di iniziative non sufficientemente fondate sul piano economico generale.

SANTI. Chiedo la parola ma solo per ringraziare l'onorevole Ministro, il Presidente, relatore, e tutti i colleghi della Commissione per la loro buona disponibilità nei confronti della proposta di legge di cui sono il primo firmatario.

Ringrazio anche il collega onorevole Busetto, e mi rendo conto delle sue posizioni di principio. Dalle sue dichiarazioni, però, mi è parso di aver compreso che egli si sia reso conto dell'importanza dell'opera che non ha un carattere burocratico ma è di vitale importanza economica per l'alto Tirreno e per l'alta Emilia e che darà certamente un grande contributo alla soluzione del problema della funzionalità del porto di La Spezia.

Ricordo anche, come ha riferito il Presidente, che la società è composta con capitale costituito in maggioranza dalle province e dai comuni e che nel Consiglio di amministrazione della stessa società sono rappresentate tutte le parti politiche, di opposizione e di governo.

Pertanto credo che la Commissione compia questa mattina un'opera di estrema utilità e rinnovo i miei sentiti ringraziamenti a tutti i suoi componenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Santi per le sue dichiarazioni.

Pongo ora in votazione il quarto ed ultimo articolo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Riprende la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti ed altri: Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 (3928).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione di questa proposta di legge prima interrotta. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEGAN, *Relatore*. L'emendamento da me preannunciato è del tutto logico nei riguardi della proposta di legge in quanto questa rinvia al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 904 che stabilisce esattamente quanto si intende stabilire con il mio emendamento.

Vorrei, invece, pregare l'onorevole Todros di non insistere nella sua proposta perché mentre la proposta di legge tende a correggere, in definitiva, un errore materiale, l'emendamento preannunciato dall'onorevole Todros tende ad innovare, non solo rispetto alla legge originaria, ma anche rispetto alla sistematica legislativa cui, finora, si è sempre tenuto fede.

Invito pertanto la Commissione a voler approvare la proposta di legge emendata nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904 ».

Il Relatore onorevole Degan ha proposto di sostituire il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, con il seguente:

« L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

L'onorevole Todros propone di aggiungere il seguente comma:

« Il valore venale va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti direttamente o indirettamente dalla formazione e attuazione dei piani regolatori ».

TODROS. Vorrei illustrare più dettagliatamente il mio emendamento, anche se già vi ho accennato in sede di discussione generale. Comprendo ciò che sostiene l'onorevole Relatore. Questa è una proposta di legge correttiva e, di conseguenza, l'emendamento proposto è solamente una maggiore chiarificazione di quello che è già il contenuto attuale della legge. Ma ciò non toglie la possibilità, specie dopo quanto è accaduto in questi ultimi mesi, che si introduca una modifica non di contenuto ma tendente ad eliminare gli inconvenienti che la legge n. 904 ha provocato. Il nostro emendamento non ha carattere innovativo. Ad Agrigento vi sono da eseguire espropri, sia per costruire le nuove abitazioni, sia per realizzare le opere pubbliche, sia per attuare il piano regolatore generale che è in corso di studio. Le norme attuali stabiliscono che gli espropri si eseguono in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata, successivamente alla nota sentenza della Corte costituzionale, dalla legge 21 luglio 1965, n. 904. Con la modifica apportata da quest'ultima legge abbiamo eliminato il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 167, modificando il primo che era quello dichiarato incostituzionale, intendendo come sottintesa l'applicazione dell'articolo 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Questa modifica, approvata quasi inavvertitamente, ha provocato tutti quei danni che la relazione ministeriale sullo stato di attuazione della legge n. 167 ha indicato; le valutazioni dell'ufficio tecnico erariale, criticate dalla relazione stessa, danno luogo ad una serie di inconvenienti tali per cui nella predetta relazione, si afferma che conviene sempre mettersi d'accordo con il privato e acquistare le aree invece di espropriarle.

La nuova Agrigento dovrà necessariamente sorgere su un'area diversa dall'attuale e, quindi, vi saranno degli espropri notevoli da eseguire. Oggi queste aree valgono 400, 500, 600 lire al metro quadrato; ma, appena sarà approvato il piano che determinerà in quali zone saranno localizzati gli insediamenti residenziali e le attività industriali, immediatamente il prezzo di queste aree salirà a 3000,

4000, 5000 lire al metro quadrato. Ciò vorrebbe dire sperperare i miliardi che sono stati stanziati.

Proprio nello spirito della discussione che si è svolta in questa sede sulle leggi n. 167 e n. 904, l'emendamento da me presentato si riferisce alla volontà allora espressa anche dalla maggioranza che non si tenga conto degli incrementi di valore determinati dai piani urbanistici. Non vogliamo regalare agli speculatori sulle aree gli incrementi di valore tanto più che nel caso in esame si tratta di incrementi di valore derivanti da piani ancora allo studio.

Non comprendo, perciò, perché l'onorevole Relatore si sia subito dichiarato contrario al mio emendamento, che, ripeto, tende ad un chiarimento non innovando, ma precisando ciò che sinora solo per noi era sottinteso, mentre nella pratica si è proceduto in altro modo.

Il mio emendamento non ha niente di rivoluzionario, ma è nello spirito e nella volontà del legislatore che aveva introdotto questo principio nella legge n. 167, nello spirito della nostra Commissione e di qualsiasi maggioranza che voglia non incrementare la speculazione fondiaria.

Se fosse necessario, sono pronto a chiedere all'onorevole Presidente un breve rinvio dell'esame della proposta di legge onde dare modo al Ministro dei lavori pubblici di valutare il mio emendamento con i propri uffici.

Se è necessario, di fronte ad una motivazione seria, sono anche pronto a modificare o, addirittura, anche a ritirare il mio emendamento; ma deve trattarsi di una motivazione seria e fondata: altrimenti, sarei costretto a insistere.

BARONI. Convengo che l'emendamento presentato dall'onorevole Todros non è certamente rivoluzionario, però noi abbiamo davanti un provvedimento che si propone un obiettivo molto limitato, cioè quello di correggere un errore materiale.

Il problema sollevato dall'onorevole Todros esiste, ma è un problema che va esaminato in connessione con i risultati della indagine conoscitiva che stiamo conducendo sullo stato di attuazione della legge n. 167. D'altra parte, da un punto di vista tecnico legislativo, non credo sia buona cosa legiferare per singole materie e per casi specifici, in modo diverso l'uno dall'altro. Ravviso, quindi, l'opportunità che non venga accolto lo emendamento Todros.

Circa la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Todros penso che sia il Ministro in grado di valutare se tale proposta può essere accolta o meno.

TODROS. Vorrei precisare che, se la Commissione, nella sua maggioranza, consentisse a modificare la legge n. 904, evidentemente l'emendamento ora presentato dall'onorevole Degan dovrebbe essere ritirato.

Vorrei poi chiedere all'onorevole Ministro se dopo le discussioni svoltesi in questa Commissione circa la relazione presentata sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, è stata emanata una circolare del Ministero delle finanze che fornisca una precisazione sulla interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 904.

Se non è stata emanata alcuna circolare le mie preoccupazioni vengono mantenute.

DEGAN, *Relatore*. Sulla richiesta di rinvio mi rimetto al Governo.

Dichiaro, inoltre, di ritirare il mio emendamento purché rimanga il riferimento alla legge n. 904 in maniera che, in sede di modifica di tale legge venga ad essere automaticamente modificata anche questa legge sulla base delle conclusioni che trarremo alla fine dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario al rinvio del seguito della discussione perché, a mio avviso, questa questione non deve essere trattata in rapporto alla proposta di legge in esame.

Noi siamo pronti ad esaminare le altre questioni ma dobbiamo trovare la sede giusta e penso che il momento giusto potrebbe essere rappresentato dalle conclusioni della Commissione sulla indagine conoscitiva che sta conducendo sullo stato di attuazione della legge n. 167 dato che a quel momento si dovrebbero operare interventi di carattere legislativo riguardanti anche altri aspetti della legge stessa.

Invito, quindi, l'onorevole Todros a voler ritirare il suo emendamento se non si vuole pervenire ad un giudizio negativo sulla sostanza dell'emendamento stesso.

Circa l'altra domanda formulata dall'onorevole Todros mi riservo di dare una risposta.

TODROS. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, del relatore e dei colleghi che, in definitiva, confermano che, nella sostanza, non ci sono contrasti, ritiro l'emendamento con la preghiera che, alla riapertura dei lavori, si possa rapidamente ultima-

re l'indagine conoscitiva in corso in modo da arrivare alla proposta unitaria da tutti auspicata di modifica della legge n. 167.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti presentati sono stati ritirati. Pertanto l'articolo unico di cui già ho dato lettura sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Onorevoli colleghi, poiché questa è l'ultima riunione prima delle ferie estive, sento il dovere di ringraziare tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto e formulo a tutti voi i migliori auguri per le vacanze.

Un particolare ringraziamento all'onorevole Ministro che, con la sua presenza ha conferito una particolare importanza a questa seduta.

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Presidente e tutti i colleghi per il lavoro svolto insieme, lavoro che il Governo ritiene più che soddisfacente.

TODROS. Noi comunisti sentiamo, in questo momento, il dovere di ringraziare il Presidente per la collaborazione che ha saputo stabilire fra i vari gruppi della Commissione, collaborazione che ha permesso di raggiungere risultati positivi nel lavoro finora svolto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta e dei disegni di legge:

Proposta di legge:

RIPAMONTI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 » (3928):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (Modi-

ficato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3669-B):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	13
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

SANTI ed altri: « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica » (3775):

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Achilli, Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Biagioni, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Corghi, Cottone, Curti Ivano, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Giorgi, Guariento, Lusoli, Natoli, Poerio, Rinaldi, Russo Vincenzo Mario, Terranova Corrado, Todros.

Si è astenuto sul disegno di legge 3669-B:

Terranova.

Si sono astenuti sul disegno di legge 3775:

Amendola Pietro, Busetto, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Natoli, Poerio, Todros.

Sono in congedo:

Bottari, Buzzetti, Ripamonti.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO
